

N. 02419/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01149/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Esposito Vincenzo in Qualità di Legale Rapp.Te della "Marina Grande Snc", rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Fiorentino, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Salerno, p.zza S.Agostino,29 c/o Paolino;

contro

Comune di Amalfi in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso Francesco Armenante Avv. * . * in Salerno, largo Plebiscito, N. 6 c/o Scarpa; Comune di Amalfi Ufficio Demanio;

per l'annullamento

della nota prot. 2112/14 dell'Ufficio Demanio del Comune di Amalfi con la quale è stato sospeso l'iter istruttorio relativo alla proroga della concessione demaniale marittima n. 15/2008;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, con annesso bar e ristorante, sito sulla spiaggia "Marina Grande" del Comune di Amalfi, in forza, da ultimo, di concessione n. 15/08, ha presentato al Comune di Amalfi l'istanza prot. n. 0007373/13, volta ad usufruire del beneficio della proroga di cui all'art. 34 duodecies della legge n. 221/12 che, in sede di conversione del D.L. n. 179/12, ha prorogato sino alla data del 21.12.2020 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Il Responsabile p.t. dell'Ufficio Demanio del Comune di Amalfi, con nota n. 2112 del 18.03.2014, prendeva atto dell'esistenza di accertamenti in corso da parte dell'U.T.C. – Area Edilizia ed Urbanistica del Comune, volti a verificare la sussistenza dei prescritti requisiti per il regolare mantenimento delle strutture balneari sulle aree demaniali date in concessione, e disponeva la sospensione dell'iter istruttorio relativo alla predetta proroga in attesa della conclusione di siffatti accertamenti.

Il provvedimento di sospensione veniva impugnato dal ricorrente per le seguenti ragioni:

-violazione e falsa applicazione di legge, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento, eccesso di potere, per avere i titolari di concessioni demaniali un diritto automatico alla proroga dei titoli concessori, scaturente direttamente dalla legge.

-illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento per essere stato disposto senza la previsione di un termine finale;

-illegittimità del provvedimento attesa la mancanza di qualsivoglia attività edilizia in difformità ai titoli concessori rilasciati dal Comune sin dall'anno 1987.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente reiterava le doglianze già proposte con il ricorso principale e rilevava, da un lato, che, nelle more del procedimento, era intervenuta ordinanza di demolizione n. 20714 e, dall'altro, che era stata indetta una Conferenza di Servizi volta all'acquisizione, da parte dei concessionari interessati, di proposte di riqualificazione progettuale degli stabilimenti balneari insistenti sull'area demaniale denominata Marina Grande .

Si costituiva in giudizio il Comune di Amalfi rilevando l'inammissibilità dei motivi aggiunti e la loro infondatezza.

Più nello specifico, deduceva che parte ricorrente non aveva impugnato le ulteriori determinazioni assunte, nel caso di specie, dal Comune, e che l'art. 1 comma 18 del D.l. n. 194 del 30.12.2009, conv. in legge n. 25/2010 non prevedeva alcuna proroga automatica in favore di titolari di

concessioni demaniali marittime, ma faceva salvo, in capo all'Amministrazione, il potere di verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per procedere alle eventuali proroghe.

In presenza di plurimi abusi edilizi riscontrati sui luoghi di causa, quindi, il Comune aveva legittimamente sospeso il procedimento amministrativo teso al rilascio della proroga della concessione demaniale, in attesa del completamento dei rilievi in corso sullo stabilimento balneare.

Il ricorso, quindi, andava respinto.

Con note di replica del 23.06 2014 il Comune insisteva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

E' vero, infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, volto a negare la legittimità della sospensione del provvedimento amministrativo, ove disposta *sine die*, si riferisce, generalmente, alle ipotesi in cui la sospensione incide su provvedimenti amministrativi già in atto, ma è anche vero che, ad analoghe conclusioni, può giungersi, ad avviso del Collegio, nelle ipotesi di sospensione di un procedimento amministrativo, in quanto anche nelle suddette fattispecie deve ravvisarsi la violazione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei principi di correttezza e buona fede, nonché di ragionevole conclusione del procedimento, racchiusi nell'art. 2 della legge n. 241/90 ed espressione di canoni generali dell'azione amministrativa.

Ciò detto, nel caso di specie, il ricorso deve essere accolto per l'assorbente rilievo secondo cui il Comune non ha fissato un termine certo alla durata della disposta sospensione, ma ha sospeso l'iter procedimentale a tempo indeterminato, ovvero con il semplice e generico riferimento alla futura, ed anch'essa, indeterminata conclusione degli accertamenti eseguiti sui luoghi di causa dall'U.T.C. Area Edilizia ed Urbanistica.

Per tale rilievo, ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso merita accoglimento.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)